



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. ALESSANDRINI-MAINARDI" VITTUONE**



I.T.I.S. - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE "E. Alessandrini" - Via Zara n. 23/C
20009 VITTUONE (MI) tel. 02 90111011

I.P.S.I.A. "Mainardi" - Via Roma n. 1 - 20011 CORBETTA (MI) tel. 02 9779946

PEC: MIIS09200P@PEC.ISTRUZIONE.IT E-mail: MIIS09200P@istruzione.it C.F.: 93035690150 www.alessandrinimainardi.edu.it

**Vittuone, 21 Marzo 2021
circ. n. 240**

**AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE**

Oggetto: Covid 19 – Nuove indicazioni di Regione Lombardia per le Istituzioni scolastiche

Si comunica che in data 16 marzo 2021 Regione Lombardia ha diramato nuove indicazioni per le Istituzioni Scolastiche in merito all'emergenza epidemiologica Covid 19.

Questi i punti di particolare interesse:

1. Alunno al quale è stato prescritto tampone ed è in attesa dell'esito del tampone:

in attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante.

2. Caso positivo Covid:

l'alunno e/o tutto il personale scolastico deve comunicare immediatamente la positività alla scuola, anche se in DAD, al docente referente Covid e precisamente al seguente indirizzo: ufficiotecnico@alessandrinimainardi.edu.it

La persona positiva al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:

- di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché nei casi sintomatici siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui può seguire un tampone molecolare che se negativo conclude l'isolamento. In alternativa l'isolamento si conclude dopo 21 dall'effettuazione del tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi, anche senza effettuazione di un tampone di guarigione o in caso di persistenza della positività.
- **Per il rientro a scuola è necessaria l'attestazione di guarigione rilasciata dal Pediatra o Medico curante.**

3. Contatto stretto:

Per la ricerca dei contatti stretti si prendono in considerazione i contatti stretti avvenuti nelle 48 ore dalla data di effettuazione del tampone o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19. Solo in caso di evidenza di infezione da variante virale, identificata da ATS, la ricerca dei contatti va estesa a 14 giorni antecedenti la data di effettuazione del tampone o la data inizio sintomi del caso Covid 19. L'alunno o l'operatore scolastico classificato come contatto stretto deve osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell'ultimo contatto con il caso Covid. Trascorso tale periodo in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone e **il rientro a scuola avviene con attestazione rilasciata dal PLS (pediatra di libera scelta) /MMG (medico di medicina**

generale). L'alunno o l'operatore scolastico classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (es: in famiglia/attività sportiva...) deve dare tempestiva comunicazione alla scuola, anche se in DAD. Il contatto stretto deve osservare la quarantena domiciliare. I familiari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento.

4. Studenti con problema di salute non riconducibile al Covid.

Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non venisse eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante, previa compilazione dell'autodichiarazione allegata alla presente circolare.

In allegato alla presente si riporta il testo integrale della comunicazione e l'ultima versione delle FAQ-scuole diffusa da ATS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Ruggeri
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Dichiarazione studenti minorenni

Al Dirigente Scolastico
dell'IIS ALESSANDRINI MAINARDI
Prof.ssa Ruggeri Giovanna

Oggetto: dichiarazione assenza

Il sottoscritto _____

genitore dell'alunno _____

iscritto alla classe _____ per l'a.s. 2020/21

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni

in caso di dichiarazione mendace, che l'assenza del proprio figlio / propria figlia

dal giorno _____ al giorno _____

è dovuta a:

Motivi personali

Malattia con sintomi non riconducibili a COVID-19 ed ha consultato il Pediatra di

famiglia/Medico curante in data _____ alle ore _____ e di essersi attenuto alle

sue indicazioni

Luogo e data _____

Firma

Dichiarazione studenti maggiorenni

Al Dirigente Scolastico
dell'IIS ALESSANDRINI MAINARDI
Prof.ssa Ruggeri Giovanna

Oggetto: dichiarazione assenza

Il sottoscritto studente _____

iscritto alla classe _____ per l'a.s. 2020/21

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
in caso di dichiarazione mendace, che l'assenza

dal giorno _____ al giorno _____

è dovuta a:

Motivi personali

Malattia con sintomi non riconducibili a COVID-19 ed ha consultato il Pediatra di

famiglia/Medico curante in data _____ alle ore _____ e di essersi attenuto alle
sue indicazioni

Luogo e data _____

Firma



Milano, 08/03/2021

Indicazioni gestione contatti per i medici competenti

A. Glossario

Caso confermato/accertato di Covid 19.

Persona a cui è stato effettuato un tampone nasofaringeo risultato positivo per virus SARS-COV-2. La persona può essere:

- Asintomatica (tampone fatto come test di screening)
- Sintomatica lieve – moderata (febbricola, febbre, tosse, mal di gola)
- Sintomatica grave (febbre alta e/o difficoltà respiratoria)

Caso con sintomatologia sospetta di Covid 19.

Persona con insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi:

- Febbre (>37,5°C), tosse, difficoltà respiratoria)

Box 1. Definizione “CONTATTO STRETTO”:

Vanno identificati coloro che hanno avuto contatti stretti con il caso da due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi fino all'isolamento del paziente.
In caso di persona sempre asintomatica, la finestra temporale per la ricerca dei contatti va da 48 ore prima l'effettuazione del tampone positivo fino all'isolamento.

Definizione di contatto stretto

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

B. Alcune caratteristiche di Covid 19:

Incubazione: da 2 a 14 giorni, in media 5 – 6 giorni

Contagiosità: sicuramente nella fase sintomatica, probabilmente anche nel periodo precedente i sintomi. Se asintomatico non ci sono dati certi.

C. Cosa fare se un lavoratore manifesta di sintomi sospetti?

Qualora nel corso del turno di lavoro un dipendente dovesse manifestare sintomi sospetti, va allontanato dalla sede di lavoro e invitato a rivolgersi al proprio medico curante che provvederà, qualora confermasse il sospetto diagnostico per Covid, a richiedere il tampone di diagnosi ad ATS.

Il medico competente deve segnalare il caso sospetto ad ATS, attraverso specifico portale, seguendo le istruzioni inviate con mail del 11 maggio a firma della Direzione Generale di ATS Milano.

Qualora i sintomi si manifestassero al di fuori della sede di lavoro, il lavoratore è obbligato a rimanere al proprio domicilio, a darne comunicazione al datore di lavoro e al proprio medico curante il quale, qualora confermasse il sospetto diagnostico di Covid 19, provvederà a effettuare la segnalazione e a richiedere il tampone di diagnosi ad ATS.

In caso di positività al tampone si procederà come al paragrafo D.

D. Cosa fare se un lavoratore è positivo al Covid 19?

ATS comunica al datore di lavoro e al Medico Competente che è pervenuta la segnalazione di positività in un dipendente fornendo le informazioni ricavate dall'inchiesta epidemiologica utili per attivare il protocollo sanitario (es. sede di lavoro, data inizio sintomi, data ultimo giorno di lavoro).

Si precisa che, nelle situazioni in cui il malato non sia in grado di rispondere, le informazioni saranno raccolte attraverso i familiari e richiederanno pertanto una verifica più puntuale da parte dell'azienda.

Al Medico Competente sarà fornito il nome del positivo per l'identificazione dei contatti stretti da sottoporre a sorveglianza.

ATS richiederà l'elenco dei contatti stretti identificati dal Medico Competente, in collaborazione con il Datore di lavoro, in base ad un format elettronico preciso (non saranno processati elenchi trasmessi con altri formati o incompleti); questi elenchi saranno gestiti da ATS per informare i MMG dei soggetti posti in quarantena.

In base alle recenti disposizioni ministeriali, il caso potrà rientrare a lavoro previo esito negativo di un solo tampone molecolare di controllo effettuato non prima di 10 giorni dal riscontro di positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi.

Per i casi Covid 19+, compresi quelli da sospetta/accertata variante, che rimangono positivi a lungo termine vi sono evidenze che dopo 21 giorni dalla prima positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 7 giorni senza sintomi, la persona non è più contagiosa, anche in assenza di riscontro di negativizzazione.

NB: nella valutazione dei sintomi non si tiene conto di ageusia e anosmia.

E. Istruzioni sorveglianza contatti stretti di casi non sospetti per varianti

I colleghi identificati come **contatti stretti** devono:

1. rimanere in quarantena a domicilio, limitando al massimo i contatti con i propri conviventi. L'isolamento si concluderà trascorsi 14 giorni dalla data di ultimo contatto con il caso e non può essere interrotto a 10 giorni, neppure con tampone negativo
2. effettuare automonitoraggio dell'insorgenza sintomi mediante rilevazione giornaliera della temperatura.

In caso di comparsa sintomi: dovranno informare il datore di lavoro/medico competente e contattare il proprio MMG il quale provvederà a segnalare il caso sospetto ad ATS e a richiedere il tampone di diagnosi. Qualora il tampone dovesse risultare positivo si procederà come al paragrafo D.

F. I colleghi non identificati come contatti stretti del caso non sospetto per variante cosa devono fare?

I colleghi non identificati come contatti stretti non devono rispettare precauzioni particolari, salvo seguire scrupolosamente le misure generali di igiene e distanziamento del Ministero della Salute e attenersi alle indicazioni dei protocolli aziendali.

G. Sorveglianza dei contatti di casi Covid 19 con confermata variante

Qualora in azienda dovesse essere individuato un caso Covid 19 con infezione confermata da variante, vista l'elevata contagiosità di tali forme, sono previsti specifici protocolli:

- a. Individuazione e quarantena non solo dei contatti stretti (vedi definizione box 1, paragrafo A) ma anche di quelli occasionali (vedi definizione box 2).
ATS richiederà l'elenco di tutti i contatti (stretti e occasionali) identificati dal Medico Competente, in collaborazione con il Datore di lavoro, in base ad un format elettronico preciso (non saranno processati elenchi trasmessi con altri formati o incompleti);
- b. La quarantena dei contatti deve essere di 14 giorni e, quindi, non può essere interrotta a 10 giorni, neppure con tampone negativo.
- c. Al termine dei 14 sarà cura di ATS programmare un tampone molecolare (NON antigenico).
- d. Nella settimana successiva al termine della quarantena è prevista una sorveglianza passiva dei contatti invitando la persona a contattare il proprio medico curante in caso di comparsa di sintomi sospetti, ribadendo di attenersi sempre scrupolosamente alle misure anti-covid (distanziamento, uso costante della mascherina).

Box 2. Definizione CONTATTO OCCASIONALE

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19

FAQ scuole

1. Cosa deve controllare ogni mattina la famiglia prima di portare l'alunno/a a scuola?

Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l'alunno/a non abbia altri sintomi sospetti Covid. In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l'alunno/a a scuola, contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

2. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?

L'alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Nel caso sia necessario effettuare un tampone, è possibile recarsi senza appuntamento nei punti prelievi individuati. L'alunno/a con sintomi sospetti Covid che si manifestano a casa, può essere segnalato ad ATS di Milano accedendo a questo link:

<https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/segnalazionecovid.aspx>

3. Cosa deve fare la scuola in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?

Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all'interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.

Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell'allontanamento dell'alunno/a e segnalare l'allontanamento ad ATS Milano tramite l'apposito portale informatico al seguente link:

<https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/Login.aspx>

Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, la scuola deve apporre il suo timbro sul modulo di autocertificazione per effettuare il tampone.

Scarica: [Mod. 2 per minore](#) e [Mod. 3 per alunno maggiorenne](#)

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.

4. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni (compresa quella per l'esecuzione dell'eventuale tampone).

Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto (studente o personale scolastico) che abbia già ricevuto un'indicazione dal proprio Medico o che provenga direttamente dalla Scuola e non sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra. Inoltre, è necessario presentarsi al Punto Tamponi provvisti di: 1) autocertificazioni, timbrata dalla scuola (vedi FAQ n. 3); 2) fotocopia della Carta di Identità, 3) fotocopia del Codice Fiscale (Questi documenti saranno oggetto di verifica, e ogni falsa dichiarazione sarà trasmessa alla Procura della Repubblica per le sanzioni del caso).

Clicca il seguente link per scaricare l'elenco dei punti tampone:

<https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQI6izgTE%3d&portalid=0>

5. Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Se l'esito è positivo vedi FAQ n. 6.

6. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?

L'ATS in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto contatti stretti con il caso risultato positivo (ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della scuola). I soggetti classificati come contatti stretti non potranno frequentare la scuola poiché saranno da ATS posti in quarantena (vedi FAQ n. 7).

I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza scolastica.

La persona positiva al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:

- Di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui può seguire un tampone molecolare che se negativo conclude l'isolamento. In alternativa l'isolamento si conclude dopo 21 dall'effettuazione del tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi, anche senza effettuazione di un tampone di guarigione o in caso di persistenza della positività.

Per il rientro a scuola è necessaria l'attestazione di guarigione rilasciata dal Pediatra o Medico curante

7. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid a scuola?

Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG). Deve, inoltre, osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell'ultimo contatto con il caso Covid; trascorso tale periodo senza sintomatologia e senza la necessità di eseguire il tampone, può rientrare a scuola senza attestazione rilasciata dal PLS/MMG;

oppure

- un periodo di quarantena di 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo effettuato a partire dal decimo giorno dall'ultimo contatto con il caso Covid; in questi casi il rientro a scuola dovrà avvenire previa attestazione rilasciata dal PLS/MMG. ATS Milano proporrà tramite SMS un appuntamento per effettuare il tampone antigenico dopo 10 giorni dall'ultimo contatto.

Fatto salvo il rapporto di reciproca fiducia alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia, resta nella facoltà della Scuola la possibilità di richiedere un'autocertificazione da parte delle famiglie.

NOTA BENE

- I familiari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento.
- L'insegnante che rispetta il distanziamento e utilizza sempre la mascherina, anche durante le lezioni, non è considerato contatto stretto.

8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (es: in famiglia)?

La famiglia deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la quarantena domiciliare con le modalità indicate nella FAQ 7.

I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno continuare la frequenza scolastica.

9. Cosa deve fare la famiglia se l'alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

10. Alunni fragili

Si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o Medico curante che potrà fornire specifiche indicazioni.

L'insegnante che rispetta il distanziamento e utilizza sempre la mascherina, anche durante le lezioni, non è considerato contatto stretto.